

Verbale Assemblea Straordinaria dei Soci

L'anno duemilaventitré addì trenta del mese di gennaio alle ore diciotto, parte dei soci in presenza presso la sede sociale in Sassari e parte in videoconferenza, si è svolta l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione Telefono Amico Sassari Onlus per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- modifiche statutarie per conformare lo Statuto associativo ai sensi del D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo Settore", e conseguente iscrizione al RUNTS.

Gli avvisi di convocazione sono stati spediti con modalità elettronica a tutti gli interessati il giorno 17/01/2023 e riconfermati tramite avviso nella bacheca presso la sede sociale il giorno 20/01/2023 a tutti i soci.

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti: Meloni Pietruccia, Fois Liliana, Dussoni Simona, Angius Anna, Casu Mario, Costa Mariella, Dinnella Nunziata, Masia Angela, Marchesi Piero, Pirina Maria Vittoria, Pinna Stefano, Pitotto Marianonietta, Puggioni Maria Gabriela, Tammaro Raffaele.

In videoconferenza sono presenti: Miscera Rosalina, Galiano Giovanni, Ruzzu Caterina, Zazzu Augusto.

E per delega: Casula Mario, Farris Mariella, Sini Carlo, Pinna Lina, Secchi Laura, Vacca Luisa, Ortu Maria Chiara.

La Presidente rileva che l'Assemblea è stata regolarmente convocata ed è validamente costituita per deliberare sull'ordine del giorno.

La Presidente apre la seduta dando lettura delle modifiche statutarie, spiegando che esse sono necessarie e opportune a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo Settore" e al perfezionamento dell'iscrizione al RUNTS.



Verbale Assemblea Straordinaria dei Soci

Dopo ampia discussione, con l'intervento di tutti i soci e con voto unanime si

delibera

- a) di approvare tutte le modifiche statutarie illustrate dalla Presidente.
Il testo del nuovo Statuto approvato dall'assemblea verrà allegato al presente verbale.

Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore venti, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Verbalizzante

Presule Pulser

Il Presidente

Fattorusi Heleni

REGISTRATO A SASSARI
Il 06/03/2023 al. n. 401 Serie 3
Esatto Euro ESENTE

firma su delega del Direttore Provinciale
Giuseppe Emenegildo Soro

Soro



Statuto del Telefono Amico Sassari

Statuto variato ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, "Codice del Terzo settore", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2017 – Supplemento Ordinario n. 43, modificato per la regolarizzazione dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts).

Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei soci, presso la Sede di Sassari, in data 30 gennaio 2023.



PREMESSA

Per effetto del Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, "Codice del Terzo settore", e delle disposizioni emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Circolare n. 20 del 27 dicembre 2018, avente oggetto "Codice del Terzo settore. Adeguamenti statutari", si adegua il vigente Statuto, approvato in data 21 ottobre duemilaventi (21.10.2020) dall'Assemblea generale dei soci dell'Associazione "Telefono Amico Sassari Onlus", Codice Fiscale 92020610900, corrente in Sassari presso la Sede sociale sita in via Bottego, iscritta al n. 2034 del Registro Generale del Volontariato presso la Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna, esistente di fatto dal 1979 in qualità di "centro di ascolto", già consociata alla "Federazione Regionale Telefono Amico Sardegna", oggi aderente all'associazione nazionale dei centri di soccorso telefonico "Ce.Vi.T.A., Centro Virtuale di Telefono Amico".

CAPITOLO I: DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO

Art. 1 – Costituzione, denominazione e attività

È corrente in Sassari un'Associazione di volontariato non riconosciuta, che esercita in via esclusiva o principale attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, come precisate al successivo art. 3 – "Attività e finalità principali e strumentali, durata", costituita con verbale dell'Assemblea generale dei soci il giorno dodici dicembre duemilanove (12.12.2009), iscritta al n. 2034 del Registro Generale del Volontariato presso la Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna, la cui denominazione "Telefono Amico Sassari ONLUS", ai sensi del D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017, "Codice del Terzo settore", e della Circolare Ministeriale n. 20 del 27 dicembre 2018, avente oggetto "Codice del Terzo settore. Adeguamenti statutari", sarà integrata con l'acronimo "ODV" e la locuzione "ENTE DEL TERZO SETTORE" successivamente e solo in costanza di iscrizione della stessa nel Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts). A seguito della predetta iscrizione, l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: ENTE DEL TERZO SETTORE "TELEFONO AMICO SASSARI ODV". L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione al menzionato Registro.

Art. 2 – Sede

L'Associazione ha sede in Sassari, via Bottego; la modifica della sede legale, nello stesso Comune, può essere effettuata dal Consiglio direttivo in carica e non richiede l'approvazione dell'Assemblea dei soci. Il Consiglio direttivo può trasferire in altro luogo la sede dell'Associazione e istituire sedi secondarie.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 3 – Attività e finalità principali e strumentali, durata

Avvalendosi esclusivamente o comunque in via prevalente delle prestazioni dei soci volontari, l'Associazione svolge la propria attività in favore di terzi, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017, "Codice del Terzo settore", in via principale, ponendo in essere le seguenti azioni concrete:

- ascolto a distanza del prossimo, al telefono o con altre forme di comunicazione diretta e indiretta, informate ai principi di anonimato, segretezza, apoliticità e aconfessionalità, al fine di contrastare e alleviare condizioni individuali di confronto con la solitudine, l'emarginazione e l'isolamento;
- favorendo il confronto interpersonale, migliorando la relazione di sostegno e aiuto;
- promuovendo la formazione e la valorizzazione della persona umana;
- favorendo lo spirito di collaborazione fra soci, anche mediante apposite riunioni di formazione;
- affiancando altri centri di ascolto esistenti, per lo sviluppo reciproco o contribuendo alla creazione di nuovi;
- promuovendo e partecipando a iniziative, progetti e attività, anche in armonia con altri enti e associazioni correlati;
- collaborando con enti pubblici e privati, anche con apposite convenzioni, organizzando o partecipando a incontri, seminari, conferenze e manifestazioni in genere, per il perseguimento del proprio fine sociale.

L'Associazione si impegna al rispetto dei principi contenuti nella "Carta Nazionale dei Telefoni Amici Italiani".

La durata dell'Associazione è illimitata e il suo scioglimento richiede la delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci.

CAPITOLO II: PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Art. 4 – Entrate finanziarie

Le entrate che concorrono alla formazione del patrimonio dell'Associazione sono o potranno essere costituite da:

- a) contributi degli aderenti, nella forma di quote associative e contributi annuali straordinari e volontari dei soci;
- a) contributi dei privati, anche tramite la donazione del 5 per mille;
- b) contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche e da fondazioni, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
- c) contributi di organismi internazionali;
- d) donazioni e lasciti testamentari;
- e) rimborsi derivanti da convenzioni;

- 
- f) beni mobili e immobili, che divenissero di proprietà dell'Associazione per donazioni e lasciti da privati o cessioni da enti pubblici;
 - g) eventuali fondi di riserva costituiti da eccedenze di bilancio;
 - h) proventi, marginalmente anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti nel perseguimento o supporto dell'attività istituzionale;
 - i) utili derivanti da manifestazioni indette o da partecipazioni a esse.

Art. 5 – Utili o avanzi di gestione

Ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017, "Codice del Terzo settore", all'Associazione è vietato distribuire, anche indirettamente, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo il caso che tale destinazione non sia prevista per legge.

Impiega utili o avanzi di gestione esclusivamente per la realizzazione dell'attività principale e di quelle strumentali connesse e accessorie, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 6 – Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario si apre il primo gennaio e si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo predispone il bilancio di esercizio e la relazione di missione secondo le norme di cui all'art. 13 del D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017, "Codice del Terzo settore", nei tempi e con le modalità previste dall'art. 48 dello stesso Decreto legislativo.

CAPITOLO III: SOCI

Art. 7 – Ammissione soci, prestazione di lavoratori dipendenti o autonomi

Possono essere soci tutti i volontari che, condividendo per libera scelta le finalità dell'Associazione e accettando le norme del presente Statuto, facciano domanda di ammissione indirizzata al Consiglio direttivo, in armonia con l'art. 23 del D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017, "Codice del Terzo settore"; ai sensi dell'art. 33, comma 1 dello stesso Decreto, l'eventuale futura assunzione di lavoratori dipendenti o prestatori di lavoro autonomo necessari al regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta, non potrà essere superiore al 50% del numero dei volontari.

L'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio direttivo secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività svolta dall'Associazione ed è subordinata ai seguenti requisiti:

- preventiva iscrizione e frequenza allo specifico corso di formazione;
- versamento della quota associativa mensile e degli eventuali contributi straordinari, così come determinati tempo per tempo dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo;



svolgimento della propria attività a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito, fatti salvi eventuali rimborsi a titolo di spese sostenute, secondo le modalità stabilite dall'art. 17 del D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017, "Codice del Terzo settore".

- non svolgere attività contrastanti con finalità e interessi dell'Associazione stessa.

In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, l'interessato riceve motivata comunicazione di rigetto, avverso la quale può proporre ricorso all'Assemblea o ad altro organismo dalla stessa individuato.

Art. 8 – I diritti dei soci

Tutti i soci hanno diritto di:

- partecipare alla vita associativa;
- esprimere il proprio voto nelle sedi deputate e secondo le norme indicate nel presente Statuto ed eventuali Regolamenti interni, per approvazione e modifiche degli stessi Statuto e Regolamenti;
- godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli organismi direttivi dell'Associazione, secondo le norme indicate nello Statuto ed eventuali Regolamenti interni;
- partecipare alle iniziative dell'Associazione.

Art. 9 – Perdita della qualifica

La qualifica di socio si perde:

- per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio direttivo;
- per proposta di esclusione da parte del Consiglio direttivo, sottoposta e subordinata alla decisione favorevole dell'Assemblea, nei casi in cui:
 - venga meno agli obblighi derivanti dallo Statuto, da eventuali Regolamenti e dalle deliberazioni sociali;
 - tenga una condotta contraria allo spirito e ai principi della "Carta Nazionale dei Telefoni Amici Italiani";
 - arrechi danno morale o materiale all'Associazione o perda taluni requisiti di ammissione all'Associazione stessa;
 - ponga in essere atteggiamenti gravemente inappropriati, denigratori e offensivi nei confronti di altri soci, persone, associazioni o enti che interagiscano con l'Associazione;
- per decesso. Il decesso non conferisce agli eredi alcun diritto in ambito associativo.

La perdita della qualifica di socio non dà diritto alla restituzione delle somme versate o a quanto in altro modo conferito, fatti salvi i debiti da questi maturati nei confronti dell'Associazione.



CAPITOLO IV: ASSICURAZIONE

Art. 10 – L'Assicurazione

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017, "Codice del Terzo settore".

CAPITOLO V: ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 11 – Gli Organi

Sono organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea dei soci;
- 1) il Consiglio direttivo;
- 2) il Presidente e il Vicepresidente;
- 3) il Segretario;
- 4) il Tesoriere;
- 5) altri organismi istituiti da regolamenti interni predisposti dal Consiglio direttivo.

Le cariche sociali sono sempre gratuite, salvo il rimborso, mai forfetario, documentato dalle ricevute o documenti fiscali delle spese vive sostenute.

Art. 12 – L'Assemblea dei soci, convocazione, funzionamento

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione. È composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione. Può riunirsi in sede ordinaria o straordinaria.

I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio direttivo o dal Presidente, almeno una volta all'anno, mediante avviso di convocazione; tale avviso, anche in forma elettronica, contiene data, ora e ordine del giorno; salvo casi di motivata urgenza, sarà trasmesso con preavviso di almeno 7 giorni dalla data relativa. Salvo indicazione diversa, l'Assemblea è convocata presso la sede sociale.

L'Assemblea può essere convocata ogni qualvolta il Consiglio direttivo o il Presidente lo ritengano necessario; può inoltre essere convocata su richiesta motivata di almeno 1/3 dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza personale ovvero con la partecipazione in videoconferenza o con altre modalità elettroniche, della metà più uno dei soci, in seconda convocazione quale che sia il numero dei soci presenti.

Fatti salvi tutti i casi che prevedano diversamente, le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

Per modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto è ammessa solo la prima convocazione ed è richiesta la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci; si deliberano le modifiche con voto favorevole del 50%+1 degli aventi diritto.

I soci possono farsi rappresentare da altri soci, membri del Consiglio direttivo inclusi; i membri del Consiglio direttivo non possono essere delegati per l'approvazione del bilancio e per le deliberazioni in merito a responsabilità dei Consiglieri stessi. La delega deve avere forma scritta, anche elettronica, e sarà consegnata al Presidente dell'Assemblea prima dell'inizio della stessa. Nessun socio può ricevere più di una delega.

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sociale si delibera solo in prima convocazione e prevede la presenza e il voto favorevole di $\frac{3}{4}$ degli associati; questa circostanza non ammette la delega.

Tutti i soci hanno diritto di intervenire all'Assemblea.

Tutte le delibere assembleari e i rendiconti sono trascritti nel verbale dell'Assemblea dei soci e adeguatamente pubblicizzati.

Art. 13 – L'Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria dei Soci:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio, l'eventuale bilancio sociale e la relazione di missione;
- approva l'entità della quota associativa e degli eventuali contributi straordinari proposti dal Consiglio direttivo;
- nomina, determina il numero e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, ove previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017, "Codice del Terzo settore", e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva i regolamenti interni predisposti dal Consiglio direttivo, relativi ai lavori assembleari, all'organizzazione e all'attuazione dell'attività sociale;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera su altre materie attribuite alla sua competenza dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto.

Art. 14 – L'Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria dei Soci delibera per la modifica dell'Atto costitutivo e dello Statuto e, con le medesime modalità di cui all'Art. 12 – “L'Assemblea dei soci, convocazione, funzionamento”, delibera lo scioglimento, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio.

Art. 15 – Il Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo e gestionale dell'Associazione.

È composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, compreso il Presidente.

I componenti sono eletti dall'Assemblea tra le persone scelte dagli associati o indicate dagli enti associati; il Consiglio direttivo può chiedere la modifica dei Consiglieri, i quali saranno eletti dall'Assemblea stessa, fermi il numero minimo e massimo previsto al comma precedente.

In caso di dimissioni di un componente, subentra il primo dei non eletti; a parità di voti viene eletto il socio con maggiore anzianità associativa.

Il Consiglio direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In tale evenienza il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, convocherà l'Assemblea straordinaria per la rielezione di un nuovo Consiglio direttivo nel termine dei quindici giorni successivi; tale Assemblea avrà luogo entro i trenta giorni successivi. Nel periodo intercorrente si proseguirà con la sola ordinaria amministrazione.

Il Consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea ordinaria dei soci.

Il Consiglio direttivo elegge il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere. Il Segretario e il Tesoriere possono essere estranei al Consiglio direttivo.

Al Consiglio direttivo competono i seguenti compiti:

- stabilire e far rispettare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- deliberare circa le spese ordinarie e straordinarie correnti ed eventualmente in conto capitale per la gestione dell'Associazione, necessarie o funzionali per lo svolgimento dell'attività;
- decidere circa attività sociali e servizi istituzionali, eventualmente e marginalmente anche di natura commerciale, da intraprendere per il miglior conseguimento delle finalità proprie dell'Associazione;
- nominare coloro i quali possono essere chiamati a rappresentare l'Associazione in riunioni o assemblee sia locali che nazionali o internazionali, oltre al Presidente, che la rappresenta di diritto;
- decidere per la gestione di eventuale personale dipendente, per la selezione e il coordinamento di collaboratori e professionisti di supporto di cui può avvalersi l'Associazione;
- redigere annualmente il rendiconto economico da sottoporre al voto dell'Assemblea;
- predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti e sottoporli all'Assemblea;
- predisporre il programma delle attività da svolgere nel successivo anno sociale;

- 
- stimare e proporre all'Assemblea l'entità della quota sociale e degli eventuali contributi straordinari;
 - nominare tra i soci i delegati allo svolgimento di particolari funzioni strumentali all'Associazione stabilite di volta in volta dal Consiglio direttivo stesso o previste dai Regolamenti interni, e più precisamente funzioni quali la formazione interna permanente o rivolta agli aspiranti nuovi soci, la gestione dei turni di servizio di ascolto continuo (24/7) anche in armonia e coordinamento con altri centri di soccorso telefonico collegati, la rendicontazione relativa all'andamento del servizio svolto, la gestione dei servizi web e social media;
 - redigere regolamenti di natura amministrativa e proporre le necessarie od opportune modifiche allo Statuto per l'approvazione dell'Assemblea ordinaria o straordinaria;
 - deliberare circa l'ammissione di nuovi soci;
 - predisporre Regolamenti interni e vigilare sulla corretta applicazione, ricorrendo, ove necessario, anche ad adeguate misure disciplinari, ivi compresa l'espulsione dei soci;
 - svolgere ogni funzione che lo Statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organismi dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo richieda o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri e comunque almeno una volta al trimestre.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva personale ovvero la partecipazione in videoconferenza o con altre modalità elettroniche, della maggioranza dei Consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle sedute e delle deliberazioni si redige un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione che dal presente Statuto o dalla legge non siano riservati all'Assemblea o agli altri organismi sociali.

Il Consiglio direttivo può investire il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario o altri soci precisamente individuati, di tutti i poteri per condurre, anche con modalità elettronica o a mezzo di carte di debito e di credito, i rapporti bancari e postali, autorizzando l'ordinaria e la straordinaria amministrazione, da esercitarsi con firma singola o congiunta, consentendo, indicativamente e non esaustivamente, apertura, gestione, modifica ed estinzione di conti correnti e altri servizi a essi connessi o comunque offerti da banche, uffici postali o bancoposta.

Conferisce altresì a soci designati la facoltà di rappresentare l'Associazione e concludere contratti con società che erogano servizi di utilità pubblica, quali, indicativamente e non esaustivamente, telefonia fissa e mobile, operatori internet, account di posta elettronica, posta elettronica certificata, registrazione di domini, siti web e social network.

I Consiglieri decadono dalla carica qualora, senza giustificati motivi, non intervengano a tre adunanze consecutive del Consiglio direttivo.

Art. 16 – Il Presidente

Il Presidente dell'Associazione presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, nei confronti dei terzi e in giudizio; è responsabile della gestione dell'Associazione; cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio direttivo; nei casi di urgenza può esercitare i poteri

del Consiglio direttivo, salvo ratifica da parte di questo nella prima riunione da convocarsi nel più breve tempo possibile e comunque nei dieci giorni successivi; successivamente e solo in costanza di iscrizione della stessa nel Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts), con le modalità già precisate all'Art. 1 – "Costituzione, denominazione e attività", appone la firma sociale premettendo la dicitura "Telefono Amico Sassari OdV – Il Presidente".

Al Presidente, cui spetta la rappresentanza legale dell'Associazione, potranno essere delegati dal Consiglio direttivo parte dei poteri, comunque compresi nei limiti di quelli attribuiti al Consiglio stesso.

Il Vicepresidente assume le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 17 – Il Segretario e i Libri sociali

Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organismi sociali, curandone la tenuta dei relativi Libri sociali e registri, dei quali ciascun socio ha diritto di esame e potrà fare richiesta di visione, in forma verbale o scritta, rivolta al Segretario stesso o a suo delegato.

Provvede altresì ai compiti necessari per effettuare gli acquisti di beni e servizi deliberati dal Consiglio direttivo, ottenendo e conservando i relativi preventivi, contratti, ordinativi e documentazione accessoria.

Di conseguenza, provvede a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizza il Tesoriere a dare corso al materiale pagamento.

È responsabile nei confronti del Presidente e del Consiglio direttivo della puntuale esecuzione delle deliberazioni assembleari e consiliari, dell'esecuzione circa le istruzioni ricevute e in generale del buon funzionamento dell'Associazione.

Svolge le funzioni attribuitegli dal Presidente e dal Consiglio direttivo e funge da Segretario del Consiglio direttivo e dell'Assemblea.

In caso di assenza o impedimento, può delegare, anche in forma elettronica, un altro membro dell'Associazione per lo svolgimento di sue specifiche funzioni.

Art. 18 – Il Tesoriere

Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione, redigendone le scritture contabili, provvedendo correttamente agli adempimenti fiscali e predispone, di concerto con il Consiglio direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari.

Provvede alle operazioni formali di incasso e pagamento delle spese deliberate dal Consiglio direttivo.

Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca o bancoposta, crediti e debiti, nonché l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili, nonché la pronta indicazione al Consiglio direttivo dei crediti divenuti inesigibili.

In caso di assenza o impedimento, può delegare, anche in forma elettronica, un altro membro dell'Associazione per lo svolgimento di sue specifiche funzioni.



Art. 19 – Durata del Consiglio direttivo e delle cariche

Il Consiglio direttivo e tutte le cariche sociali hanno durata di quattro anni e possono essere riconfermati.

Eventuali sostituzioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere del quadriennio stesso.

Art. 20 – Reintegro dei soci e cariche onorarie

A seguito di domanda scritta dell'interessato, valutati particolari casi, su proposta motivata del Consiglio direttivo il socio decaduto da non più di tre anni può beneficiare della riammissione, previa delibera dell'Assemblea; tale riammissione potrà aver luogo con dispensa della preventiva iscrizione e frequenza allo specifico corso di formazione di cui all'art. 7 – "Ammissione soci" del presente Statuto, fermi gli altri requisiti previsti nell'articolo stesso.

Valutati particolari casi, su proposta motivata del Consiglio direttivo, l'Assemblea delibera sulla nomina di cariche onorifiche, come quella di Socio onorario o Presidente emerito. Tali cariche sono a tempo indeterminato.

CAPITOLO VI: SCIoglimento

Art. 21 – Liquidazione e devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea provvederà a ogni adempimento necessario, anche avvalendosi dell'incarico conferito a professionisti esterni, acquisiti i pareri favorevoli previsti e in conformità con le disposizioni previste dall'art. 9 del Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, "Codice del Terzo settore", per la devoluzione del patrimonio ad altri ETS, individuati dall'Assemblea stessa, l'estinzione dei contratti con i terzi e la gestione dei rapporti con i soci.

CAPITOLO VII: DISPOSIZIONI FINALI – RINVIO

Art. 22 – Norme di riferimento

Per tutto quanto non espressamente definito nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice civile, alle disposizioni di legge e ai regolamenti vigenti e applicabili in materia.

Sassari, 30 gennaio 2023

Il Segretario

Il Vice Presidente

Il Presidente

Rossana Mursene

Fois L'liane

Fitturone L'liane

